

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 41

OGGETTO: Variante parziale al P.R.G.C. n. 03/2012 – Ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.

L'anno **duemiladodici** addì **tredecim** del mese di **novembre** alle ore **18.30**, nella sala riservata alle riunioni, regolarmente adunato, previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
Migliavacca Pierluigi	Sindaco	X	
Giacomelli Claudio	Consigliere	X	
Andria Pantaleone	Consigliere	X	
Malandra Alessandro	Consigliere	X	
Cassetti Romina	Consigliere	X	
Colombo Giorgio	Consigliere	X	
Volta Gianluca	Consigliere	X	
Cornero Monica	Consigliere		X
Caputo Antonio	Consigliere	X	
Bazzani Giovanni	Consigliere	X	
Sciarrabba Calogera	Consigliere		X
Ferrini Piero	Consigliere		X
Ghiotto Giuliana	Consigliere	X	
	Totali	10	3'

Assenti giustificati risultano i Sigg: Monica Cornero, Calogera Sciarabba e Piero Ferrini.

Partecipano alla seduta in qualità di Assessori esterni i Sigg.: Antonino Farruggia, Enrica Gandini e Angelo Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambrini.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. Pierluigi Migliavacca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Presidente prima di invitare il Consiglio alla discussione della proposta in O.d.G. e che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), cede la parola all'assessore Antonino Farruggia per una breve illustrazione della medesima.

A questo punto prima di procedere con l'illustrazione dell'argomento chiede la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani, il quale dichiara ancor anzi di proseguire con la trattazione la necessità da parte del suo Gruppo di venire a conoscenza di due questioni strettamente correlate al punto in discussione in relazione alle quali poter fare delle coscienti valutazioni e pertanto dà lettura dell'intervento all'uopo predisposto, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B) e che confluisce poi nella volontà espressa in calce al medesimo di non poter presenziare, lasciando di conseguenza l'aula, qualora non venisse accolta l'opportunità di rinvio della trattazione da tenere successivamente ad un incontro aperto ai tecnici del settore per dipanare tutti gli interrogativi del caso.

Prende quindi la parola il Sindaco Presidente, il quale, in relazione alle considerazioni ed agli interrogativi di cui sopra, replica che, al di là della specifica deliberazione di Giunta precedentemente richiamata, l'accordo con la Società SIRTAM S.P.A. – che per quanto gli è dato di sapere non risulterebbe proprietaria dell'area in oggetto – è stato di riflesso ampiamente dibattuto in Consiglio Comunale in sede di variazione di bilancio laddove, come già accaduto in passato anche con la precedente Amministrazione in un caso analogo poi ripreso e concluso dalla presente, veniva materialmente a confluire in un sodalizio tra pubblico e privato al fine di consentire l'avvio di una procedura che comunque può essere riconosciuta come rispondente ad un pubblico interesse, in relazione alla volontà a suo tempo espressa da parte di tale Società di potenziare l'attuale impianto di distribuzione carburanti, allargandolo anche all'erogazione di prodotti meglio rispondenti alle esigenze ambientali da offrire ad un'utenza che andrebbe a coprire tutto il territorio; per consentire simile realizzazione si renderebbe necessaria la modifica dell'attuale disciplina urbanistica con l'introduzione della variante in argomento i cui oneri economici per la stesura dell'elaborato tecnico sono stati sostenuti indirettamente dalla suddetta Società, avviando così la procedura che sarà soggetta anche ai successivi adempimenti.

Frattanto – esattamente alle ore 19,16 – il Consigliere Comunale del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani abbandona l'aula.

Pertanto i Consiglieri Comunali presenti diventano n. 9 (nove).

Chiede la parola il Consigliere di minoranza Sig.ra Giuliana Ghiotto, la quale brevemente sottolinea che, pur condividendo il tipo di intervento e le modalità attraverso cui si è giunti alla sua formalizzazione ovvero coinvolgendo economicamente il privato, anch'ella si pone il medesimo quesito del Consigliere Bazzani circa l'assenza di titolarità dell'area da parte del richiedente, cosa che potrebbe essere in contrasto con la volontà del proprietario in questione.

Prende a tal proposito la parola l'assessore Antonino Farruggia, il quale dichiara che il Comune deve comunque guardare all'interesse pubblico come era già avvenuto in sede di stesura del Piano Regolatore, fermo restando che il privato ha comunque l'opportunità nei tempi garantiti dalla legge di produrre le opportune osservazioni.

Riprende la parola il Consigliere di minoranza Sig.ra Giuliana Ghiotto, la quale replica che nel caso specifico, trattandosi di un'area molto limitata e non di un intero Piano Regolatore, forse sarebbe stato auspicabile che l'accordo con la proprietà fosse avvenuto prima di avviare la pratica.

Tutto ciò premesso:

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n°36 del 03.11.2000;

Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di adottare la Variante Parziale n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, redatto dal Dott. Urb. Federico Tenconi con studio in Cameri, depositata in data 05/11/2012 a prot. 5691, e costituita dai seguenti elaborati:

- Fascicolo contenente la relazione illustrativa comprensiva di stralci planimetrici di PRG vigente e in variante, norme di attuazione, verifiche di compatibilità acustica, geologica, PTP e verifica inerente il processo di VAS;

2) di stabilire che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.:

- la presente deliberazione di adozione della Variante parziale sarà depositata in visione per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale, e durante lo stesso periodo sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, potrà presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi;
- le osservazioni e le proposte scritte, indirizzate al Sindaco, dovranno essere sottoscritte e presentate al protocollo generale del Comune in duplice copia, di cui una verrà restituita al proponente in segno di ricevuta;
- le osservazioni e le proposte scritte verranno, inoltre, registrate a cura del Responsabile del Servizio Urbanistica su apposito elenco;
- la deliberazione di adozione sarà inviata alla Provincia di Novara per la verifica della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale, in quanto gli effetti da essa prodotti:

- hanno rilevanza limitata al solo territorio comunale, non modificano l'impianto strutturale del Piano e non incidono su vincoli nazionali, regionali e provinciali;
- non modificano le aree a servizi oltre il limite di 0,5 mq/ab;
- non modificano la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C.;
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità delle attività produttive in misura superiore al 6%;

4) Di dare altresì atto che la Variante parziale in oggetto risulta pienamente compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale, nonché esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto:

- non prevede la realizzazione di nuovi volumi, come riportato in specifica norma di PRG, in recepimento delle prescrizioni del Piano Paesistico vigente;
 - riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente e dalla pianificazione sovraordinata, in quanto l'area oggetto di Variante, pur ricompresa nel Piano Paesistico approvato dalla Provincia di Novara, non è soggetta a vincolo ai sensi del DLgs 42/2004 e s.m.i. (rif. art. 5 NdA del Piano Paesistico).
 - riguarda modifiche non comportanti variazioni ad ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi
- 5) di confermare l'operatività delle misure di salvaguardia previste dall'art.58 della L.R. 56/77 e sm.i.

Successivamente con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.lgs. n. 267/2000.


=====

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Pierluigi Migliavacca



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gabrio Mambrini



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li _____

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co.1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

li 13 NOV. 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO

(Arch. Antonino Faruggia)



Per copia conforme all'originale:

IL SEGRETARIO COMUNALE

li _____


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 20 NOV. 2012

Li 20 NOV. 2012



IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITÀ

Per dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE

li _____

COMUNE DI VESPOLATE

CONSIGLIO COMUNALE 13/11/2012 - O.D.G. N.5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:	Variante parziale al P.R.G.C. n. 03/2012 - Ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L. R. 56 / 77e s.m.i..
-----------------	--

PREMESSO che:

- il Comune di Vespolate è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n° 20-5915 in data 21/5/2007 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31/5/2007;
- con D.C.C. n. 9 del 30/1/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante parziale n. 1/2007 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. relativa a modifiche attinenti aree urbanizzate e interne all'abitato e al riconoscimento di un'area destinata ad attività per il tempo libero;
- con D.C.C. n. 19 del 28/11/2011 ad oggetto " Variante strutturale al P.R.G.C. n. 02/2011 - adozione verifica preventiva di assoggettabilità a VAS – Casi particolare ai sensi dell'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i." è stata adottata la Verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS costituita da "Documento Tecnico di Verifica per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" redatto come indicato dalla D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931 ed ai sensi dell'allegato I del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (in attuazione della L. 15.12.2004 n. 308), modificato con D.Lgs. 16.01.2008 n. 4, finalizzato alla successiva adozione del Documento Programmatico della Variante Strutturale di P.R.G.C. n. 2/2011 di n. 12 casi particolari (C1, C2, C3, D1, D2, E, F, G, H e I) ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77 e s.m. ed i., attivando le procedure finalizzate all'acquisizione dei pareri da parte dei soggetti competenti;
- con D.C.C. n. 20 del 28/11/2011 ad oggetto "Variante strutturale al P.R.G.C. n. 02/2011 – approvazione documento programmatico – Casi particolare ai sensi dell'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i." è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 ter commi 2, 3, 5, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m. e i., il Documento Programmatico finalizzato alla formazione ed approvazione della Variante Strutturale al P.R.G.C. n. 2/2011 - Casi particolari costituito dal fascicolo "Documento Programmatico" ed "Elaborati grafici" dando atto che con Deliberazione di C.C. n. 19/2011 è stato adottato l'elaborato di verifica preventiva di assoggettabilità VAS, dando atto che la stessa delibera aggiorna il quadro dei dissesti contenuto nel PAI, come da atti approvati dalla Regione Piemonte con DGR n° 20-5915 in data 21/5/2007, e demandando al Sindaco o suo delegato, ai sensi dell'art. 31 ter comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. e i. la convocazione della conferenza di pianificazione;

CONSIDERATO che:

- nel territorio del Comune di Vespolate è insediato un impianto di distribuzione di carburanti, lungo la S.R. 211 su un'area individuata nel C.T. del medesimo Comune al foglio 11, particella 554, di proprietà della società SIRTAM S.P.A.;
- la società di cui sopra ha interesse a potenziare il predetto impianto di distribuzione carburanti, integrandolo con l'erogazione anche del GPL e del gas Metano al fine di adeguare l'impianto predetto alla normativa di settore, e di renderlo più competitivo e di offrire all'utenza un servizio di erogazione di prodotti ecologicamente "puliti";
- tale intervento verrebbe a ricadere in un'area ove simile tipologia di impianti non è attualmente consentita in base alla vigente disciplina urbanistica del Comune di Vespolate e che quindi l'effettivo potenziamento dell'impianto in questione rende necessaria una modifica della disciplina urbanistica vigente;
- tale modifica può essere presa in considerazione dall'Amministrazione, in quanto risponde ad un pubblico interesse, giacché garantisce la libertà di iniziativa economica e incentiva l'utilizzo di energie "pulite" senza peraltro sacrificare interessi di natura paesaggistico-ambientale, sovraordinati rispetto alla libertà di iniziativa economica;

- in ogni caso, il Comune intende favorire la più razionale e opportuna valorizzazione del territorio;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla redazione di una Variante Parziale, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., con la sola modifica dell'area limitrofa all'attuale impianto di distribuzione del carburante, localizzato in fregio alla S.R. 211, all'estremo nord del territorio comunale, che da area attualmente agricola "di rispetto della viabilità" viene riclassificata con destinazione propria per consentire l'installazione dell'impianto, collocato comunque ad una distanza considerevole dal margine dell'abitato;

VISTO ed esaminato quindi il progetto della suddetta Variante Parziale n. 3, redatto dal Dott. Urb. Federico Tenconi con studio in Cameri, depositato in data 05/11/2012 a prot. 5691, e costituito dai seguenti elaborati:

- Fascicolo contenente la relazione illustrativa comprensiva di stralci planimetrici di PRG vigente e in variante, norme di attuazione, verifiche di compatibilità acustica, geologica, PTP e verifica inerente il processo di VAS;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale, in quanto gli effetti da essa prodotti:

- hanno rilevanza limitata al solo territorio comunale, non modificano l'impianto strutturale del Piano e non incidono su vincoli nazionali, regionali e provinciali;
- non modificano le aree a servizi oltre il limite di 0,5 mq/ab;
- non modificano la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C.;
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità delle attività produttive in misura superiore al 6%;

DATO, altresì, atto:

- che la presente Variante Parziale 3/2012 è soggetta al disposto dell'art. 7 c.2 del D.Lgs. 152/2006 con successive modifiche ed integrazioni del D.Lgs. 4/2008 e di conseguenza al processo di Valutazione Ambientale Strategica, avente la funzione di mediare e di sintetizzare gli obiettivi di sviluppo socio economico con le esigenze di sostenibilità territoriale;
- che il procedimento previsto per la VAS, così come riportato nella Delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 12-8931 del 9.6.2008, prevede, per le Varianti Parziali (art. 17 c. 7 della LR 56/77 s.m.i.) una fase preliminare denominata "verifica di assoggettabilità o screening", nella quale si effettua una valutazione preventiva dei potenziali impatti sull'ambiente determinati dalle modifiche introdotte con la Variante al P.R.G.C. e in base dell'entità di tali effetti si determina l'assoggettabilità o l'esclusione della Variante al processo di VAS;
- che tale fase si concretizza con la redazione di un documento, denominato "rapporto preliminare" contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della Variante di PRGC, che viene trasmesso dall'autorità procedente alle autorità competenti in materia ambientale (esclusa la Regione), le quali devono esprimere il relativo parere entro 30 giorni;
- che l'Amministrazione Comunale, sulla base dei pareri pervenuti, decide, nei successivi 90 giorni, sulla necessità o meno di sottoporre a VAS la Variante. In caso di esclusione dal processo di VAS l'Amministrazione deve tener conto, in fase di progetto preliminare, delle eventuali indicazioni e/o condizioni contenute nei rispettivi pareri ambientali. La determinazione di esclusione, comprensiva delle relative motivazioni deve essere contenuta negli atti di adozione ed approvazione della Variante Parziale;
- che la stessa, con D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, precisa in merito all'Ambito di Applicazione della VAS, che nel caso di Variante Parziale, formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, fermo restando che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le Varianti Parziali non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
- che la verifica di assoggettabilità per la VAS, viene quindi ripresa dall'iter definito dal Comune in raccordo con le procedure urbanistiche di cui all'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77, relativa alle Varianti Parziali di PRG;

- che, sulla base di tale verifica, non si ritiene di dover procedere alla VAS per la presente Variante Parziale, in quanto non sostanziale, con carattere di individuazione "puntuale" specifica, ed avente per oggetto il solo riconoscimento di un'area per ampliamento di impianto per la distribuzione carburanti, per cui si dichiara e si certifica che la presente variante parziale:
 1. non prevede la realizzazione di nuovi volumi, come riportato in specifica norma di PRG, in recepimento delle prescrizioni del Piano Paesistico vigente;
 2. riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente e dalla pianificazione sovraordinata, in quanto l'area oggetto di Variante, pur ricompresa nel Piano Paesistico approvato dalla Provincia di Novara, non è soggetta a vincolo ai sensi del DLgs 42/2004 e s.m.i. (rif. art. 5 NdA del Piano Paesistico).
 3. riguarda modifiche non comportanti variazioni ad ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi

ATTESO che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 es.m.i.;

- 1) la presente deliberazione di adozione della Variante Parziale sarà depositata in visione per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale, e durante lo stesso periodo sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- 2) dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, potrà presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi;
- 3) le osservazioni e le proposte scritte, indirizzate al Sindaco, dovranno essere sottoscritte e presentate al protocollo generale del Comune in duplice copia, di cui una verrà restituita al proponente in segno di ricevuta;
- 4) le osservazioni e le proposte scritte verranno, inoltre, registrate a cura del Responsabile del Servizio Urbanistica su apposito elenco;
- 5) la deliberazione di adozione sarà inviata alla Provincia di Novara per la verifica della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;

VISTA la Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

VISTA la circolare del Presidente della Giunta regionale del Piemonte del 5 agosto 1998, n. 12/PET;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che l'art.58 della L.R. 56/77 e s.m.i. dispone l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia a decorrere dalla data di deliberazione di adozione del Progetto preliminare della variante parziale n.3 del PRG;

VISTA la circolare regionale n.16/URE in data 18/7/1989 avente per oggetto le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione di strumenti urbanistici e la circolare regionale n.12/PET in data 5/8/1998;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;


PROPONE

- 1) di adottare la Variante Parziale n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, redatto dal Dott. Urb. Federico Tenconi con studio in Cameri, depositata in data 05/11/2012 a prot. 5691, e costituita dai seguenti elaborati:
 - Fascicolo contenente la relazione illustrativa comprensiva di stralci planimetrici di PRG vigente e in variante, norme di attuazione, verifiche di compatibilità acustica, geologica, PTP e verifica inerente il processo di VAS;
- 2) di stabilire che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.:
 - la presente deliberazione di adozione della Variante parziale sarà depositata in visione per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale, e durante lo stesso periodo sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, potrà presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi;
 - le osservazioni e le proposte scritte, indirizzate al Sindaco, dovranno essere sottoscritte e presentate al protocollo generale del Comune in duplice copia, di cui una verrà restituita al proponente in segno di ricevuta;
 - le osservazioni e le proposte scritte verranno, inoltre, registrate a cura del Responsabile del Servizio Urbanistica su apposito elenco;
 - la deliberazione di adozione sarà inviata alla Provincia di Novara per la verifica della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale, in quanto gli effetti da essa prodotti:
- hanno rilevanza limitata al solo territorio comunale, non modificano l'impianto strutturale del Piano e non incidono su vincoli nazionali, regionali e provinciali;
 - non modificano le aree a servizi oltre il limite di 0,5 mq/ab;
 - non modificano la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C.;
 - non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità delle attività produttive in misura superiore al 6%;
- 4) Di dare altresì atto che la Variante parziale in oggetto risulta pienamente compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale, nonché esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto:
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi, come riportato in specifica norma di PRG, in recepimento delle prescrizioni del Piano Paesistico vigente;
 - riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente e dalla pianificazione sovraordinata, in quanto l'area oggetto di Variante, pur ricompresa nel Piano Paesistico approvato dalla Provincia di Novara, non è soggetta a vincolo ai sensi del DLgs 42/2004 e s.m.i. (rif. art. 5 NdA del Piano Paesistico).
 - riguarda modifiche non comportanti variazioni ad ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi
- 5) di confermare l'operatività delle misure di salvaguardia previste dall'art.58 della L.R. 56/77 e sm.i.

Vespolate, li - 8 NOV. 2012

IL SINDACO
Dott. Pierluigi Migliavacca




Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co.1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO

(Arch. Antonino Farruggia)

Vespolate, li - 8 NOV. 2012



Signor Sindaco, prima di procedere

mi necessita sapere se questa variante parziale è collegata alla Delibera della Giunta Comunale n. 70 del 6 settembre 2012 con oggetto approvazione bozza di accordo procedimentale ai sensi art. 11 della Legge 241/90, per potenziamento impianto di distribuzione carburanti con integrazione di erogatori di GPL e gas metano, anche perché la predetta delibera non era negli atti del Consiglio e mi pare doveroso farne parte importante delle premesse

Non avendo trovato tra i documenti gli atti del Consiglio e richieste a suo tempo fatte dalla Ditta SIRTAM S.p.A. vorrei sapere se la predetta Ditta è già un proprietario del terreno oggetto di variante.

Non avendo conoscenza in materia, si ritiene anzitutto necessario, per poter espletare con coscienza il nostro ruolo, sentire chi di dovere.
Si chiede pertanto il rinvio della trattativa di tale punto e dopo un incontro con i tecnici del settore, caso contrario non possiamo presentarci a un'aula senza le sedute.

